

---

## È arrivata la V Direttiva antiriciclaggio

**Data Articolo: 07 Settembre 2018**

**Autore Articolo: Giuseppina Spanò**

Abbiamo appena archiviato il recepimento della IV Direttiva UE (2015 – 849) in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo, che già ci troviamo ad affrontare la V Direttiva, che è stata emanata il 30 maggio scorso.

Come è noto, il D.Lgs. n. 90 del 25 maggio 2017, entrato in vigore il successivo 4 luglio, ha recepito la IV Direttiva in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento al terrorismo. Esso, a tutt'oggi, è motivo di studio ed approfondimento per chiarire dal punto di vista operativo ogni novità apportata.

Ma le esigenze dettate dagli sviluppi della tecnologia applicata all'economia e alla finanza, sempre più veloci rispetto alle norme vigenti, hanno dato impulso all'emanazione della **V Direttiva antiriciclaggio**.

Essa sottolinea gli aspetti di potenziale pericolosità per il sistema economico-finanziario emersi recentemente e specifica più dettagliatamente alcune espressioni normative che apparivano piuttosto vaghe.

Il legislatore italiano, nell'emanazione del predetto D.Lgs. 90-2017, aveva però già tenuto conto di alcune tendenze che si sono concretizzate nella V Direttiva, per cui esse non sono una novità per il nostro Paese.

Mi riferisco:

- alle figure dei **prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali** e viceversa, che nel nostro ordinamento risultano già tra i soggetti obbligati agli adempimenti in materia di antiriciclaggio (art. 3 D.Lgs. n. 231-2007);
- agli **agenti immobiliari** nei confronti dei quali la nuova Direttiva pone un limite di coinvolgimento, escludendoli se interverranno nella locazione di un bene immobile con un canone mensile inferiore a € 10.000;
- ai **commercianti di opere d'arte**, ponendo anche ad essi un limite di coinvolgimento ogni qual volta interverranno in operazioni di valore inferiore a € 10.000;
- al divieto da parte degli **intermediari finanziari** di emettere libretti di risparmio in forma anonima;
- al registro dei **"titolari effettivi"** di società - persone giuridiche in generale che, benché in Italia non sia

ancora operativo, è già stato previsto.

La V Direttiva coinvolge, inoltre, tra i soggetti obbligati:

- qualunque altra persona (oltre i professionisti e altri soggetti già coinvolti) che presti, in via principale, **assistenza o consulenza fiscale**;
- i prestatori di **servizi di portafoglio digitale** (i cosiddetti WALLET), dei quali prevede la registrazione.

Ancora, la V Direttiva esplicita separatamente le definizioni di “**valute virtuali**” e “**prestatori di servizi di portafoglio digitale**” che nel nostro D.Lgs. n. 231-2007 trovano invece un unico riferimento.

Nei confronti, invece, dei rapporti d'affari e delle operazioni svolte con i territori ad alto rischio, la Direttiva rinforza le disposizioni esistenti prevedendo un maggiore approfondimento di tutti gli aspetti che li riguardano.

Dott. Rag. Giuseppina Spanò - Palermo